

**Nota Prot. n. P429/4106 sott. 40/B del 2 giugno 2000**

**Quesito. - Attività 4/b D.M. 16 febbraio 1982. - Sosta dell'autocisterna.**

Con riferimento al chiarimento richiesto con le note indicate a margine, lo scrivente Ufficio concorda con le valutazioni di codesto Ispettorato ritenendo che, anche alla luce dell'art. 1102 del Codice Civile, possa essere consentita la sosta dell'autocisterna per le operazioni di rifornimento di un serbatoio di G.P.L. all'interno di una corte condominiale, sempreché vengano rispettate le misure di sicurezza di cui al D.M. 31 marzo 1984 e le ulteriori limitazioni e/o prescrizioni di esercizio da adottare durante le operazioni di travaso che il Comando ritenga opportuno stabilire sulla base della situazione dei luoghi.

Ciò premesso, si precisa che eventuali atti di consenso da parte dei partecipanti all'uso dell'area comune, che si rendessero necessari sulla base di regolamenti interni, devono essere acquisiti sotto la diretta responsabilità della parte interessata e non devono vincolare il Comando Provinciale VV.F. nel rilascio del parere di conformità sul deposito di G.P.L.